



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 38

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta **Pubblica** -

**Oggetto:** DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI € 170.650,00 DI CUI ALLA SENTENZA N° 890/2016 PUBBLICATA IL 05.04.2016 RG. 200202/2010 DEL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E LE IMPRESE CALABRESE COSTRUZIONI SRL E B&B COSTRUZIONI SRL (IN A.T.I.) - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Addì **VENTOTTO LUGLIO DUEMILASEDIC**I, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) <b>FABBRI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	8) <b>ANGIOLINI GIACOMO</b>	<b>P</b>
2) <b>AURELI DANIELA ENRICA</b>	<b>P</b>	9) <b>BETTAZZI MARCO</b>	<b>P</b>
3) <b>MAZZONI DAVIDE</b>	<b>A</b>	10) <b>MARCHIONI RITA</b>	<b>A</b>
4) <b>ROCCHFORTI ELENA</b>	<b>P</b>	11) <b>NUCCI RINA</b>	<b>P</b>
5) <b>TARABUSI TOMMASO</b>	<b>P</b>	12) <b>VIGNOLI PAMELA</b>	<b>P</b>
6) <b>VANDELLI PAOLO</b>	<b>P</b>	13) <b>CARBONI GERMANO</b>	<b>A</b>
7) <b>NUCCI MARGHERITA</b>	<b>P</b>		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Aureli Daniela Enrica, Nucci Rina, Tarabusi Tommaso.**

---

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI € 170.650,00 DI CUI ALLA SENTENZA N° 890/2016 PUBBLICATA IL 05.04.2016 RG. 200202/2010 DEL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E LE IMPRESE CALABRESE COSTRUZIONI SRL E B&B COSTRUZIONI SRL (IN A.T.I.) - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Relaziona sul punto il Sindaco Maurizio Fabbri che spiega nel merito la vicenda processuale. Precisa che con l'atto in discussione si procede ad individuare le risorse nell'avanzo di amministrazione. Le somme non sono ancora impegnate perché non sono state ancora richieste, e perché il comune vanta un credito importante con la società in questione.

La consigliera del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" Rina Nucci, rinvia a quanto detto durante la trattazione del punto precedente; ribadisce lo sconcerto per le somme ingenti che dovranno essere pagate e che vanno a prosciugare l'avanzo di amministrazione che si sarebbe potuto impiegare per tanti altri scopi.

Il Sindaco risponde che lo sconcerto espresso dalla Consigliera è lo stesso che prova lui soprattutto se pensa ai "salti mortali" fatti per chiudere gli ultimi bilanci di previsione. Sottolinea l'importanza di avere un cospicuo avanzo di amministrazione altrimenti il riconoscimento dei due debiti avrebbe portato al disavanzo di amministrazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 29/04/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018 nonché la relativa nota di aggiornamento;
- con propria deliberazione n. 22 in data 29.4.2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso che:**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/07/2016

- in data 27/1/2004 è stato stipulato tra l'Amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli e la Calabrese Costruzioni srl (in qualità di mandatario anche della B & B Costruzioni srl) il contratto di appalto rep. n.3733 con il quale sono stati affidati i lavori di costruzione del centro riabilitativo residenziale diurno;
- durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore ha arbitrariamente modificato la profondità dello scavo di fondazione causando così un movimento del versante a monte dell'area di cantiere che ha causato lesioni ai fabbricati soprastanti;
- la richiesta perizia di variante venne approvata con deliberazione della Giunta comunale n.57 del 29/5/2006; in essa si stabiliva, preso atto della diversa conformazione delle fondazioni già arbitrariamente realizzata dall'Appaltatore;
  - di modificare la struttura del Centro Riabilitativo Residenziale Diurno;
  - di realizzare uno strato di scorrimento che svincolasse l'edificio dal substrato, consentendogli di assecondare i movimenti profondi del versante;
  - di realizzare una seconda platea sovrapposta allo strato di scorrimento e l'adeguamento della struttura in elevazione in modo che avesse caratteristiche tali da sostenere le tensioni che i terreni a monte avrebbero loro trasmesse;
- che con comunicazione prot. n. 11477 del 23/9/2008 (ricevuta dall'appaltatore in data 27.09.2008) il R.U.P. ha comunicato all'appaltatore l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto rep. n.3733 del 27/1/2004 relativo all'esecuzione dei lavori di costruzione del centro riabilitativo residenziale diurno;
- che l'appaltatore, con lettera del 6/10/2008 (acquisita al protocollo comunale n.12181 del 8/10/2008), ha formulato le proprie controdeduzioni alle contestazioni del responsabile del procedimento, evidenziando altresì presunte inadempienze dell'amministrazione appaltante;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 28.11.2008, il Comune di Castiglione dei Pepoli ha proceduto alla risoluzione del contratto di appalto in oggetto in conformità a quanto previsto dall'art.119 D.P.R. 21/12/1999, n.554;

### Visti:

- il ricorso innanzi al Tribunale Civile di Bologna (ex sez. distaccata di Porretta Terme) portante il nr. 202/2010, proposto dalle imprese Calabrese costruzioni srl e B&B Costruzioni srl contro il Comune di Castiglione dei Pepoli, con atto di citazione R.G. 202/2010 con il quale si chiedeva di condannare il Comune a corrispondere alla parte attrice tutti i lavori eseguiti e quantificati dal CTU;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28/09/2010 con la quale si deliberava la costituzione in giudizio nella causa intrapresa dalle Imprese Calabrese costruzioni srl e B&B Costruzioni srl;

**Dato atto che** il giudizio si è concluso con la sentenza n° 890/2016 pubblicata il 05.04.2016 RG. 200202/2010 del Tribunale Civile di Bologna che ha disposto che:

*“Premesso quanto sopra, si concorda nell’individuazione dei costi da addebitare all’ATI per Euro 116.670,445, già detratta la quota del 50% imputabile al Comune, nonché sull’impossibilità di applicare i criteri di calcolo delle spettanze dell’appaltatore sulla scorta del contratto di appalto a corpo a causa dell’entità e della natura sostanziale delle varianti rispetto al progetto originario. Pertanto si stima corretto il calcolo operato dal CTU sulla scorta della documentazione contabile (giornale dei lavori, libretti delle misure e registri di contabilità nonché Sal e Stato finale del lavori al 16.7.2009) che, pur non tenuta correttamente dalla stazione appaltante, porta il consulente a stimare un valore complessivo dell’opera eseguita di Euro 648.018,22, oltre oneri per la sicurezza di Euro 20.000,00 e quindi Euro 704.018,22, da cui detrarre la quota di opere provvisoria per Euro 116.670,45, nonché i pagamenti eseguiti per ulteriori Euro 453.118,01, con la conseguenza che residua a favore dell’attrice l’importo di Euro 152.229,76, comprensivi degli oneri per la sicurezza.*

*Conseguentemente il Comune di Castiglione dei Pepoli va condannato al pagamento della suddetta somma, oltre interessi secondo l’art.23 del Capitolato Speciale d’appalto.*

*Non è stata invece riproposta la domanda risarcitoria formulata dall’ATI sia nell’atto introduttivo, sia al punto 4 della memoria ex art.183 comma sesto n.1 c.p.c., di cui peraltro non erano neppure indicate le ragioni di fatto e/o di diritto.*

*Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta nella misura della metà, in ragione della parziale reciproca soccombenza, e liquidate sull’importo di Euro 152.229,76...omissis....condanna il Comune di Castiglione dei Pepoli al pagamento in favore di parte attrice di Euro 152.229,76, oltre interessi secondo l’art.23 del Capitolato Speciale d’appalto.*

*Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la metà delle spese di lite, che si liquidano per l’intero in € 850,00 per spese, € 13.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali; pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, che liquida per l’integrazione della relazione tecnica in complessivi Euro 3000,00”.*

**Richiamato** l’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/07/2016

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (701)

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

**Ritenuto** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. **170.650,00** (di cui alla sentenza n° 890/2016 pubblicata il 05.04.2016 RG. 200202/2010 del Tribunale di Bologna) come segue:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	€ 152.230,00	18.420,00
<b>TOTALE</b>			<b>170.650,00</b>

e di rimandare al successivo atto di approvazione degli equilibri di bilancio e variazioni conseguenti, le misure necessarie al loro ripiano;

**Richiamato** infatti, l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

**Articolo 193** Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

**Visto** l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

**Visto** l'art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001, il quale ha chiarito che il ricorso all'assunzione di mutui ai sensi dell'art. 194, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 può avvenire solo per debiti fuori bilancio maturati prima dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, avvenuta in data 8 novembre 2001;

**Visto** l'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone la nullità degli atti e dei contratti stipulati di ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento;

**Verificato**, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire: mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;

- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/07/2016

- a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
- b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
  - c) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
  - d) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

\

**Analizzate** le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio mediante utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione così come approvato con delibera di consiglio n° 23/2016;

**Dato atto altresì che**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di riequilibrio è consentito anche se l'ente fa ricorso ad anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Acquisito agli atti** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Con voti** favorevoli 8; astenuti 2 (Rina Nucci, Vignoli) resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) **Di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di €. 170.650,00 di cui alla sentenza n° 890/2016 pubblicata il 05.04.2016 RG. 200202/2010 del Tribunale di Bologna ;
- 2) **Di dare atto che** il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/07/2016

- 3) **Di dare atto che**, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio;
- 4) **Di individuare quale fonte di** finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 1), per l'importo complessivo di €. 170.650,00 l'avanzo di amministrazione approvato con delibera di consiglio n° 23/2016 come segue:
  - per la quota relativa al danno pari ad € 152.229,79 si individua l'avanzo di amministrazione libero;
  - per le somme relative alle spese legali e di condanna per € 18.419,37 si individua l'avanzo di amministrazione libero;
- 5) **Di rinviare** al successivo atto di approvazione degli Equilibri di bilancio 2016 i necessari provvedimenti di ripiano del debito;
- 6) **Di dare atto che** con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
- 7) **Di dare atto che** sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 8) **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
- 9) **Di dichiarare** con separata votazione *favorevole unanime* resa nei modi di legge il presente atto *immediatamente eseguibile*.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

## *Allegato A) alla delibera n. 38 /CC del 28/07/2016*

avente ad oggetto: **DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI € 170.650,00 DI CUI ALLA SENTENZA N° 890/2016 PUBBLICATA IL 05.04.2016 RG. 200202/2010 DEL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E LE IMPRESE CALABRESE COSTRUZIONI SRL E B&B COSTRUZIONI SRL (IN A.T.I.) - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(F.to Aldrovandi Alessandro)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(F.to Antonelli Denise)

---

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 08/08/2016 al 23/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 08/08/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **28/07/2016**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 28/07/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 08/08/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

---